



COMUNE DI BOLOGNA
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

 Regione Emilia-Romagna
GIUNTA REGIONALE



ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI

Queste note sono state realizzate:
dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Bologna
dall'Associazione Giuristi Democratici
con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna

*Questa pubblicazione è stata stampata
all'interno della Casa Circondariale di Bologna
dalla tipografia Il Profumo delle Parole*

Si ringraziano per la collaborazione:
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE BOLOGNA
ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale n.298 del 27 dicembre 1947)
entrata in vigore il 1° gennaio 1948

ART. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

**CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**
(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955)

ART. 6

COMMA 2

Ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

COMMA 3

In particolare, ogni accusato ha diritto a :

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza

INDICE

1	Introduzione	pag. 5
----------	--------------------	--------

2	VITA INTERNA	pag. 7
----------	---------------------------	--------

- Le prime ore da detenuto
- La nomina del difensore
- Il patrocinio a spese dello Stato
- Le norme di comportamento
- Il personale dell'istituto
- I trasferimenti
- Le traduzioni
- La richiesta scritta
- I colloqui e le telefonate
- Posta ed oggetti dei quali è lecito il possesso
- La spesa, la cottura dei cibi e l'uso dei fornelli
- Le scuole, la formazione professionale, le attività culturali e sportive
- Igiene
- Rapporti con il servizio sanitario
- Alimentazione
- Le spese processuali e di mantenimento in carcere
- Sportello lavoro
- Diritto di voto

3	I PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE. LA FASE PROCESSUALE. SCARCERAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO. L'INDULTO	pag. 19
----------	---	---------

- I provvedimenti limitativi della libertà personale
- La fase immediatamente successiva all'arresto e al fermo
- L'arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare
- Scarcerazione ed elezione di domicilio
- Il tribunale della libertà
- Il processo
- I riti c. d. alternativi
- L'appello
- Il ricorso per cassazione
- L'arresto a seguito di ordine di esecuzione o carcerazione
- il procedimento per ingiusta detenzione, la revisione della sentenza e la riparazione dell'errore giudiziario

- Il giudice dell'esecuzione
- Il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza
- Il diritto all'interprete per i detenuti stranieri
- L'indulto
- La convenzione di Strasburgo

4

BENEFICI. MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE.

PERMESSI LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 E SUCC. MODIFICHE

pag. 27

“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale” (denominata di seguito O.P.).

- Affidamento in prova al servizio sociale (Art. 47 O.P.)
- Affidamento in prova in casi particolari (Art. 94 D.P.R. 309/90)
- Sospensione della esecuzione della pena per i tossicodipendenti (Art. 90 D.P.R. 309/90)
- Detenzione domiciliare (Art. 47 ter O.P.)
- Semilibertà (Art. 50 O.P.)
- Liberazione condizionale (Art. 176 c.p.)
- Liberazione anticipata (Art. 54 O.P.)
- Lavoro esterno (Art. 21 O.P.)
- Permessi premio (Art. 30 ter O.P.)
- Permessi per gravi motivi familiari (Art. 30 O.P.)
- Concessione di permessi premio ai recidivi
- Differimento della pena per motivi di salute (artt. 146-147 c.p.)
- Normativa per le detenute madri

5

DETENUTI STRANIERI..... pag. 33

6

CHI È IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE

PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE..... pag. 36

NOTA BENE

- *In questa parte si è tenuto conto delle importanti modifiche apportate all’ordinamento penitenziario dalla legge 5.12.2005 n. 251, cd. “ex Cirielli”, con riferimento in particolare ai condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis O.P. (reati associativi di stampo mafioso, terroristico, finalizzato al traffico di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, rapina aggravata, estorsione aggravata, ecc.) e per i recidivi di cui all’art. 99 co. 4 c.p., per i quali è prevista una disciplina più restrittiva, immediatamente applicabile.*
- *Si è tenuto altresì conto delle modifiche apportate anche all’ordinamento penitenziario dalla legge n. 46/2006 in materia di stupefacenti, più favorevole per coloro che, imputati o condannati, intendano sottoporsi a programma terapeutico-riabilitativo.*
- *Stante la complessità della legislazione vigente è opportuno rivolgersi al proprio difensore o, in assenza, all’apposito sportello informativo dell’istituto.*

Introduzione

Questo libretto vuole essere un piccolo contributo per chi si trova ristretto in carcere, ma anche per chi opera nel carcere, al fine di agevolare i detenuti nella comprensione delle leggi penitenziarie italiane e delle regole che disciplinano il regime penitenziario.

A volte la durata stessa della detenzione potrebbe ridursi o addirittura la privazione della libertà personale venire meno, se solo ci fosse più informazione su ciò che si può fare dentro e fuori dal carcere.

Le persone ristrette, a maggior ragione quelle straniere, incontrano difficoltà per comprendere la realtà che le circonda, non riescono di frequente ad esercitare i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento.

E non vengono a conoscenza di opportunità di studio, formazione, lavoro.

Alla privazione della libertà personale non deve accompagnarsi la perdita di altri diritti, tra cui quello ad essere informati.

Va sempre tenuto presente che il trattamento penitenziario deve essere sempre conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità umana, senza discriminazioni basate su nazionalità, razza, sesso, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e religiose.

Le norme dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento si applicano alle persone detenute

La guida sarà disponibile in sette lingue: italiano, albanese, arabo, francese, inglese, serbo-croato e spagnolo.

dentro fuori inform

Vita interna

LE PRIME ORE DA DETENUTO

Questo opuscolo può essere un aiuto per capire come orientarsi in carcere, come esercitare i diritti e conoscere le regole che si è tenuti a rispettare.

Il primo capitolo della guida riguarda il primo arrivo nell'istituto, che inizia con la perquisizione, il ritiro degli oggetti personali, l'immatricolazione. Già in questa fase è necessario conoscere le modalità per comunicare all'esterno, ad esempio per avvertire i familiari, nominare un avvocato, oppure contattare le autorità consolari del proprio paese, per quanto riguarda gli stranieri.

Il primo impatto con il carcere si ha con l'Ufficio Matricola, dove vengono prese le impronte digitali, annotati i dati anagrafici e scattate le foto.

Inoltre il soggetto deve dichiarare se ha problemi di convivenza con altri detenuti al fine di tutelare la sua incolumità personale.

Successivamente viene ritirato il denaro posseduto, l'orologio, la cintura, tutti gli oggetti di valore (anelli, catenine, ecc.) e gli altri oggetti che necessitano di un controllo: successivamente, tramite richiesta scritta al direttore, potrà essere ottenuta la restituzione della cintura e dell'orologio se di modico valore.

Il denaro ritirato verrà registrato su un "libretto" di conto corrente, nel quale è indicata la somma di cui il detenuto dispone e che verrà aggiornato con tutti i successivi carichi e scarichi. Il denaro è ricevibile tramite vaglia postale o deposito AL RILASCIO FAMILIARI e viene utilizzato per acquistare i generi di sopravvitto effettuare telefonate, ecc.

Visita medica e colloquio psicologico

Viene effettuata una visita medica in cui è bene riferire al medico nella maniera più dettagliata possibile, anche fornendo eventuale relativa documentazione, di:

- eventuale assunzione abituale di farmaci
- eventuali problemi di salute, allergie o altro
- dipendenze da sostanze stupefacenti e/o alcol
- Indichi eventuali intolleranze alimentari o la necessità di diete specifiche

Dopo la visita medica viene effettuato un colloquio con lo psicologo per rilevare eventuali problematiche relative allo stato di detenzione che si sta vivendo.

Con la visita medica e il colloquio con lo psicologo sono terminate le operazioni collegate all'ingresso ed il nuovo entrato verrà accompagnato nella sua cella.

A questo punto l'agente di polizia penitenziaria farà firmare un foglio al detenuto nel quale sono descritte le condizioni della cella: è necessario controllare che effettivamente tutti gli oggetti siano nelle condizioni descritte, perché eventuali danni riscontrati in seguito, durante o al termine della carcerazione saranno addebitati al detenuto.

All'ingresso in istituto, anche se a seguito di trasferimento, il detenuto ha diritto di informare i familiari che si trova in un determinato istituto penitenziario e questo può essere fatto tramite telegramma, o tramite lettera.

Le spese postali sono a carico del detenuto ma, se questi non ha denaro sufficiente l'amministrazione si fa carico della spedizione della lettera o del telegramma. Il necessario (francobollo e carta per la lettera, oppure l'inoltro del telegramma) va domandato con l'apposita richiesta scritta nella quale va specificata la mancanza di denaro.

Se il nuovo giunto è privo del difensore di fiducia, può nominarne uno tramite l'ufficio matricola dove trova anche l'albo degli avvocati del circondario.

L'ufficio matricola comunica al consolato o all'ambasciata del paese d'origine del detenuto straniero la sua presenza in carcere previo consenso del detenuto stesso, consenso che non è richiesto per i paesi per i quali la comunicazione è obbligatoria

LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA

Ogni persona arrestata, fermata, raggiunta da ordine di esecuzione della pena o da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere può nominare un proprio difensore di fiducia, sia al momento dell'arresto sia in corso di detenzione. Ogni detenuto può nominare sino a due difensori di fiducia. In Italia non esiste la possibilità di difendersi da soli, e pertanto fino alla nomina del difensore la persona è assistita dal difensore d'ufficio che lo Stato deve obbligatoriamente nominare.

La nomina del difensore di fiducia comporta la immediata estromissione del difensore d'ufficio. Il detenuto ha diritto di conferire subito con il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto temporale non superiore a 5 giorni. Tanto il difensore d'ufficio che quello di fiducia devono essere retribuiti, salvo che la persona detenuta possa essere ammessa al patrocinio dello Stato, se si trova in condizioni di disagio economico.

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. È ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione. L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare **9.723,84** euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.

Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.

azioni sul carcere

Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.329,13 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.362,14 euro, ecc.

Può farsi assistere nei giudizi penali chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenni, o apolide residente in Italia.

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato.

Può fare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

La domanda la può presentare l'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda, che viene inoltrata tramite la direzione del carcere.

N.B. per i detenuti stranieri è necessaria copia di un documento di identità e la certificazione dell'autorità consolare riguardante i redditi prodotti all'estero.

In assenza di risposta dell'autorità consolare è sufficiente una autocertificazione.

LE NORME DI COMPORTAMENTO

La vita dell'istituto penitenziario è regolata dalla legge 354/1975 e successive modifiche, denominata Ordinamento Penitenziario (O.P.).

I comportamenti non consentiti e per i quali sono previste sanzioni disciplinari sono elencati all'art.77 D.P.R. 230/2000, che costituisce il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (R.E.).

Le regole da questo sancite vanno rispettate. In particolare è indispensabile:

- osservare le norme che regolano la vita dell'istituto;
- osservare le disposizioni impartite dal personale;
- avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti.

Ogni infrazione al regolamento comporta una sanzione, che può essere:

- il richiamo (è la sanzione più leggera);
- l'ammonizione;
- l'esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni;
- l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta, per non più di dieci giorni;
- l'esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave).

Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore; le altre dal consiglio di disciplina composto dal direttore, da un sanitario e da un educatore.

Reclamo

Il detenuto può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio di potere disciplinare, sulla costituzione e competenza dell'organo disciplinare, sulla contestazione degli addebiti e l'esercizio di facoltà di discolta.

IL PERSONALE DELL'ISTITUTO

All'interno del carcere sono presenti diverse figure professionali:

- il direttore;
- i vicedirettori;
- il comandante di reparto della polizia penitenziaria;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori;
- lo psicologo;
- lo psichiatra;
- gli operatori del Ser.T.;
- il cappellano ed i ministri di culto;
- il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili

• La direzione

È costituita dal direttore e dallo staff dei vice-direttori: hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva.

Si può chiedere, con lettera o "domandina", di conferire con il direttore e i vicedirettori al fine di esporre problemi personali o reclami relativi alla propria condizione detentiva.

• La polizia penitenziaria

Attende ed assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza, partecipa, anche nell'ambito dei gruppi di lavoro, all'attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva, espleta il servizio di traduzione ed il servizio di piantonamento nei luoghi esterni di cura dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva.

• L'educatore professionale

È la figura che predisporre, organizza e coordina le attività interne inerenti la scuola, il lavoro, le iniziative culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori.

Partecipa, nell'ambito dell'équipe di osservazione e trattamento, alla definizione di un percorso finalizzato alla ricerca, da parte della persona detenuta, di una propria dimensione all'interno del contesto sociale.

• L'operatore del Ser.T.

È dipendente dell'AUSL ma svolge, quotidianamente, la sua attività anche in carcere per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza: assistenza sanitaria e riabilitativa, attraverso colloqui di orientamento e predisposizione di programmi terapeutici, anche concordati con i Ser.T. di riferimento.

• L'assistente sociale

dell'amministrazione penitenziaria (già C.S.S.A). L'U.E.P.E. si occupa del rapporto tra il detenuto ed il suo ambiente esterno (familiare, lavorativo, abitativo, ecc.) e

delle eventuali problematiche che possono esserci in tale contesto. In tal senso promuove i contatti con le risorse esterne e i servizi territoriali per aiutare la persona ad affrontare le difficoltà ad esse connesse, sia in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative), sia in vista della dimissione dal carcere, svolgendo, anche, azioni a favore delle famiglie delle persone detenute. In caso di ammissione a misure alternative il condannato che ne fruirà sarà seguito all'esterno, dall'Ufficio esecuzione penale esterna.

I parenti dei detenuti possono rivolgersi direttamente all'UEPE per chiedere l'intervento degli assistenti sociali.

Inoltre, l'U.E.P.E. è competente, per quanto previsto dalla Legge, nei confronti dei condannati che accedono alle misure alternative direttamente dalla libertà.

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA

L'indirizzo è Ufficio per l'esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) via F. Cairoli n° 1 Bologna. Telefono 051/4215611.

L'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Nei pomeriggi dal LUNEDÌ al VENERDÌ su appuntamento e sino e non oltre le ore 17,00.

• Lo psicologo

È una figura professionale che viene attivata dalla direzione ai fini dell'osservazione e trattamento.

Sono presenti, inoltre, ma non dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria:

• Assistenti volontari

Sono figure che operano con il coordinamento della direzione dell'istituto, fornendo sostegno morale ai detenuti e collaborando nell'ambito delle attività trattamentali. Si occupano, inoltre, di problematiche quali: quali il vestiario, le pratiche matrimoniali, l'incasso di assegni, le pratiche pensionistiche, ecc.

Gli assistenti volontari tengono regolari contatti con le altre figure professionali, in particolare con gli educatori.

Gli assistenti volontari penitenziari possono essere contattati attraverso apposita domanda.

• I mediatori culturali

È una figura garantita attraverso la collaborazione con il comune e la regione.

Opera un raccordo tra gli appartenenti alle varie culture, sia detenuti sia operatori nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento; presta sostegno ai detenuti stranieri a seconda delle necessità specifiche presentate dagli stessi (lingua, comprensione delle norme, religione, pratiche amministrative, ecc.).

È istituito apposito sportello all'interno dell'istituto.

Tramite richiesta scritta si può chiedere di avere un colloquio con gli operatori del carcere, con il magistrato di sorveglianza e con il provveditore regionale agli istituti di pena; a questi ultimi, compreso il direttore è anche possibile inviare domande e reclami scritti.

TRASFERIMENTI

Le istanze per il trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte, per il tramite dell'istituto:

- al provveditore regionale agli istituti di pena, quando chiede di essere trasferito in un carcere dello stesso distretto;
- al ministero della giustizia – dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

Si ricorda che i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze di istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari e che deve essere favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie (art. 42 O.P.).

LE TRADUZIONI

Per quanto riguarda le traduzioni, che la legge definisce come le attività di accompagnamento coattivo delle persone detenute da un luogo ad un altro, si ricorda che nelle traduzioni individuali l'uso delle manette è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità della persona o il pericolo di fuga o quando le circostanze ambientali rendono difficile la traduzione (art. 42 bis O.P.).

La valutazione in ordine alla pericolosità o al pericolo di fuga viene effettuata al momento della traduzione dall'autorità giudiziaria che procede o dalla direzione penitenziaria competente.

Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple come previsto dai decreti ministeriali.

Nelle traduzioni devono essere adottate le cautele necessarie per sottrarre le persone detenute da curiosità e da ogni forma di pubblicità.

LA RICHIESTA SCRITTA

La richiesta scritta è un modulo con il quale il detenuto presenta alla direzione tutte le necessità relative alla sua vita di relazione. Questo modulo va richiesto allo scrivano di sezione, compilato nelle parti riservate al richiedente e inoltrato alla direzione imbucandolo nell'apposita cassetta presente in ogni sezione.

Con essa si può richiedere di:

- fare un telegramma o una raccomandata;
- ritirare un pacco postale;
- ricevere tramite colloqui quei generi che necessitano di autorizzazione;
- un sussidio, se si trova senza soldi;
- libri in prestito dalla biblioteca;
- cambiamento di cella o di sezione;
- effettuare colloqui con familiari o conviventi, visivi e telefonici;
- effettuare colloqui con gli operatori penitenziari e non;
- frequentare attività sportive, ricreative e culturali o di altro tipo;
- chiedere le copie di atti e provvedimenti.

I COLLOQUI E LE TELEFONATE

I colloqui sono regolati dall'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario e dall'art. 37 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario D.P.R. 230/2000; le telefonate invece sono disciplinate dall'art. 39 del medesimo regolamento.

È possibile usufruire di sei colloqui mensili con congiunti o conviventi, della durata ciascuno di un'ora. Solo chi ha parenti residenti in un comune diverso da quello della casa circondariale e nella settimana precedente non ha fatto il colloquio ordinario può prolungare l'orario. I detenuti dell'art. 4 bis L. 354/1975 primo comma primo periodo possono fruire di quattro colloqui al mese.

I colloqui possono essere effettuati con un numero massimo di tre persone per volta. Per congiunti si intendono in base all'art. 307 comma IV c.p.: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle, gli affini nello stesso grado (sono però esclusi da questo elenco gli affini se il coniuge è morto e non sia nata prole), gli zii e i nipoti. Per conviventi si intendono coloro che risultano iscritti nel medesimo stato di famiglia. I detenuti comuni possono effettuare colloqui con i congiunti fino al quarto grado mentre i detenuti di cui all'art. 4 bis L. 354/1975 primo comma primo periodo possono effettuare colloqui con i congiunti fino al terzo grado.

In casi particolari (specificando il motivo in un'apposita richiesta) i colloqui possono essere consentiti anche con altre persone.

Fino a quando non si è svolto il processo di primo grado, l'autorizzazione ai colloqui viene concessa dall'autorità giudiziaria che procede; successivamente viene concessa dal direttore dell'istituto dove il detenuto si ritrova ristretto.

Sono altresì previsti colloqui ulteriori o la possibilità di trascorrere la giornata o parte della giornata insieme alla propria famiglia per il mantenimento dei rapporti famigliari, concessi dal direttore sentito il gruppo di osservazione e trattamento (art. 61 D.P.R. 230/2000).

I detenuti possono fruire di una telefonata alla settimana con i congiunti o conviventi.

I detenuti di cui all'art. 4 bis D.P.R. 354/1975 primo comma primo periodo possono fruire di sole due telefonate al mese. La telefonata ha una durata di 10 minuti. L'autorizzazione va richiesta:

- all'autorità giudiziaria che sta procedendo, fino alla sentenza di primo grado;
- al direttore dell'istituto per i condannati al magistrato di sorveglianza per appellanti e ricorrenti.

La domanda va sempre presentata alla direzione dell'istituto, che nel caso la trasmetterà a chi di competenza, dopo la verifica del grado di parentela e che l'intestatario dell'utenza telefonica corrisponda al congiunto con cui si vuole parlare; non possono essere autorizzate telefonate cellulari.

Ottenuta l'autorizzazione è necessario chiedere tramite richiesta scritta di fare la telefonata, specificando il giorno e l'ora in cui si richiede di effettuarla.

Se si proviene da un altro carcere, dal quale si era già stati autorizzati ad effettuare telefonate ai familiari, è necessario presentare nuovamente la richiesta di autorizzazione ad effettuare le telefonate in questo istituto.

POSTA ED OGGETTI DEI QUALI È LECITO IL POSSESSO

Si possono ricevere quattro pacchi mensili tramite colloqui familiari, di peso non eccedente i 20 Kg mensili.

I pacchi possono anche essere spediti tramite posta ma in tal caso possono essere consegnati solo se nei 15 giorni precedenti non si è fruito di alcun colloquio visivo.

Si può inoltrare e ricevere posta senza limitazioni, nel caso in cui si sia privi del necessario per scrivere, l'amministrazione è tenuta a fornirlo. Si possono inviare

anche lettere in busta chiusa, ma è necessario scrivere in modo chiaro il nome del destinatario (a chi va mandata) e, sul retro, il proprio nome e cognome.

Possono però essere disposte limitazioni alla libertà di corrispondenza per ragioni di indagine e di attività investigativa, nonché per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto (con le modalità e i limiti di cui all'art. 18 ter O.P.).

Non è possibile adottare limitazioni quando la corrispondenza è indirizzata a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, difensori.

LA SPESA, LA COTTURA DEI CIBI E L'USO DEI FORNELLI

È consentita la cottura dei cibi in cella con fornello a gas autoalimentato tipo camping.

Possono essere acquistati solamente i generi alimentari e di conforto elencati in un apposito tariffario tramite apposito modulo.

Il detenuto può spendere, al massimo, 424,00 euro al mese (106,00 euro la settimana), per comperare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa, quelli tramite richiesta scritta, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.

LE SCUOLE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LE ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

Attività scolastiche e servizio biblioteca

In istituto si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

È altresì consentita la possibilità per i detenuti che ne facciano richiesta di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

È favorito l'accesso dei detenuti alla consultazione di libri nelle biblioteche delle rispettive sezioni.

La gestione del servizio biblioteca è affidata agli educatori, che si avvalgono della collaborazione di assistenti volontari e di rappresentanti dei detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari prefissati per ciascuna sezione.

Attività lavorative interne

Per essere ammessi ad attività lavorativa si deve rivolgere istanza alla direzione, il cui modulo prestampato è in possesso degli scrivani di sezione. L'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e deve specificare a quale lista si vuole essere iscritti:

- lista dei posti di lavoro generici o domestici;
- lista dei posti di lavoro per qualifica o per mestiere (muratore, manovale, imbianchino, cuoco, tipografo ecc.).

I criteri per l'assegnazione dei punteggi in base ai quali vengono poi scelti i soggetti che verranno ammessi al lavoro sono:

- carichi familiari
- professionalità titoli di studio
- la qualifica professionale
- l'indigenza

- l'anzianità di disoccupazione decorrente dall'inizio della carcerazione.

Sarà cura dei detenuti interessati comunicare alla direzione con il medesimo modulo prestampato qualunque variazione di titoli utili all'incremento del punteggio per l'ammissione al lavoro. Per la documentazione dimostrante le condizioni utili all'iscrizione alle graduatorie vale il sistema di autocertificazione.

Attività ricreative o sportive

Nell'istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative; esse sono parte importante del "percorso" che gli operatori osservano essendo inserite nell'ambito del trattamento rieducativo. L'organizzazione di tali attività è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di cinque detenuti con la previsione di cinque sostituti per questi ultimi. I detenuti facenti parte della commissione sono individuati mediante sorteggio effettuato con cadenza quadrimestrale. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle varie attività la direzione dell'istituto può avvalersi della collaborazione di assistenti volontari. Per chiedere di essere iscritto ai corsi (così come alle altre attività) è sufficiente una richiesta scritta, ma essendo i posti disponibili solitamente inferiori alle richieste viene effettuata una selezione dalla quale si potrebbe restare esclusi; è indispensabile fare attenzione agli avvisi, che si trovano sulla porta della saletta.

Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive anche usando attrezzi messi a disposizione dalla direzione dell'istituto, compatibilmente con le esigenze della sicurezza.

È possibile fruire con un criterio di turnazione per le sezioni di appartenenza, del campo sportivo.

ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'ISTITUTO PENITENZIARIO

Le associazioni operanti in collaborazione con la Casa circondariale sono varie ed operano sia all'interno, tramite la predisposizione di progetti di laboratori, sia all'esterno attraverso l'accoglienza di soggetti.

Queste associazioni sono contattabili tramite richiesta scritta volta ad ottenere un colloquio con un volontario.

LA CELLA, IGIENE E PREVENZIONE

Tutela della salute in carcere

La cella va mantenuta pulita e quando il detenuto non è in grado di provvedere a tale incombenza, per motivi di salute, provvedono, ex art. 6 D.P.R. 230/2000, detenuti incaricati di svolgere tali mansioni e per le stesse retribuiti. Il materiale necessario per la pulizia della cella deve essere messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione penitenziaria ex art. 8 DPR 230/2000 e art. 8 L. 354/1975, ogni detenuto ha facoltà di acquistare a proprie spese altri generi presso lo spaccio interno.

L'art. 5 dell'O.P. prevede inoltre che gli edifici penitenziari siano dotati di locali per lo svolgimento di attività in comune.

In carcere, gli spazi ridotti e la convivenza forzata possono comportare dei rischi seri per la salute.

È dunque indispensabile seguire con maggiore attenzione le elementari norme di igiene per ridurre il rischio di contagio causato da microrganismi (batteri, virus e

protozoi), funghi e parassiti.

Le norme da osservare sono molto semplici:

- vanno chiesti detersivi e detergenti, forniti dall'Amministrazione penitenziaria, necessari alla pulizia dei lavandini e dei sanitari (meglio pulirli ogni volta se l'uso è in comune ad altre persone);
- è consigliabile usare saponi liquidi con l'apposito erogatore e non le saponette perché queste sono spesso fonte di infezioni (alcuni microbi si moltiplicano dentro di esse e spesso gli spazi dei lavandini su cui sono appoggiate diventano culture di germi);
- gli asciugamani, lo spazzolino da denti, il rasoio, il pettine e la spazzola non vanno scambiati per non contrarre malattie quali epatite, scabbia, funghi della pelle ecc. ...;
- le stoviglie fornite dal carcere sono spesso in materiale plastico poco igienico. È bene lavarle accuratamente con acqua calda e sciacquarle per evitare che rimangano tracce di detersivo.

RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO

L'istituto è dotato di servizio medico, di servizio paramedico, di servizio farmaceutico e di servizio radiologico. All'atto dell'ingresso in istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica allo scopo di accertare eventuali malattie psichiche o fisiche. I dati sulla salute sono riservati e i medici sono vincolati dal segreto professionale. L'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il servizio sanitario penitenziario fornisce i farmaci per le terapie prescritte: l'infermiere non può variare le dosi stabilite dal medico ed è vietato accumulare farmaci e cederli ad altri detenuti. Possono essere acquistati farmaci, prescritti dal medico, da parte del detenuto.

I detenuti possono richiedere, previa istanza indirizzata alla direzione, di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per i detenuti in attesa di primo giudizio, l'autorizzazione è concessa dall'autorità giudiziaria che procede. La direzione sanitaria dell'istituto riceve opportuna informazione al riguardo. L'istituto è dotato di servizio psichiatrico.

Per essere visitati dal medico penitenziario è necessario prenotarsi la sera, lasciando il proprio cognome all'agente in servizio nella sezione: il medico passerà in visita il giorno successivo.

Se si accusa un malore improvviso, è indispensabile informare immediatamente l'agente in servizio nella sezione il quale chiamerà subito il medico per una visita urgente.

ALIMENTAZIONE

L'alimentazione è assicurata dall'amministrazione penitenziaria, deve essere adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima (art. 9 O.P.) e prevede tre pasti al giorno (art. 11 D.P.R. 230/2000).

Quantità e qualità sono regolate dalle tabelle a questo scopo approvate con decreto ministeriale.

I detenuti possono chiedere, con apposita richiesta scritta, di avere il vitto rispondente alla loro religione.

NOTA BENE

La legge prevede l'istituzione in ogni carcere di una rappresentanza dei detenuti e internati designati mensilmente per sorteggio che controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del cibo.

Questa commissione, che è composta da tre detenuti/e, cui partecipa anche un delegato del direttore, assiste "al prelievo dei generi voluttuari, ne controlla la qualità e la quantità, verifica che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto" (articolo 9, legge 354/75, e articolo 12, D.P.R. 230/2000). Questa commissione ha anche il potere di controllare la qualità e i prezzi dei generi venduti allo spaccio, che comunque, per legge, non possono superare quelli comunemente praticati nel comune ove sorge il carcere. I prezzi vengono periodicamente controllati dalla direzione e resi noti ai detenuti.

I rappresentanti dei detenuti hanno diritto di esprimere le loro osservazioni al direttore.

Per le persone con problemi di salute, è previsto un vitto specifico, così come le donne incinte o puerpere. Per richiedere un vitto specificamente adeguato alla propria condizione di salute è bene parlarne con il medico, il quale può prescrivere una dieta appropriata cui l'amministrazione deve provvedere.

LE SPESE PROCESSUALI E DI MANTENIMENTO IN CARCERE

Questi costi, rimettibili, sono quelli che lo stato ha sostenuto per la celebrazione del processo e per il mantenimento in carcere del detenuto. La quota giornaliera di quest'ultima spesa è attualmente fissata in circa 1,80 euro e comprende il costo dei pasti e quello dell'uso del corredo personale, fornito dall'amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.).

Per ottenere la remissione del debito è necessario essere in difficoltà economiche ed aver mantenuto una buona condotta durante la detenzione; in caso di accoglimento dell'istanza non si è più tenuti a pagare le spese suddette e verranno addebitate solo le spese di mantenimento per i mesi di detenzione in cui si è prestata attività lavorativa.

L'istanza di remissione del debito va presentata al magistrato di sorveglianza non appena ricevuto l'avviso di pagamento e questo comporta la provvisoria sospensione della procedura per il recupero delle somme dovute.

Quando terminerà la pena, il magistrato di sorveglianza valuterà se sussistono le condizioni per ottenere la remissione effettiva del debito.

La retribuzione per i soggetti detenuti in via definitiva per il lavoro effettuato in carcere verrà suddivisa tra il fondo disponibile (quattro quinti) e il fondo vincolato (un quinto).

I soldi del fondo vincolato saranno disponibili a fine pena, ma in caso di motivata necessità che non possa essere soddisfatta dal fondo disponibile è possibile chiederne lo svincolo utilizzando l'apposito modulo, situato in sezione, da inoltrare al direttore.

SPORTELLO LAVORO

In carcere è presente lo sportello lavoro, a cura della provincia, a cui ci si può rivolgere per avere informazioni e consulenza sull'orientamento al lavoro.

DIRITTO DI VOTO

Le persone ristrette presso le case circondariali o gli istituti penali, sia in esecuzione pena che in custodia cautelare, che hanno mantenuto il diritto di voto, debbono poter esercitare tale diritto fondamentale per la vita democratica.

Per fare ciò le direzioni delle case circondariali o degli istituti di pena debbono predisporre per tempo, appena indetti i comizi elettorali, un sistema capillare di comunicazione alle persone detenute, esteso anche a quelle che faranno successivamente ingresso, con le informazioni indispensabili all'esercizio del diritto di voto.

Come è noto, le persone detenute al momento della consultazione elettorale possono esercitare il diritto di voto nel luogo di reclusione, ai sensi degli artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, che avviene tramite la costituzione di un seggio speciale.

L'esercizio di tale diritto è però subordinato ad alcuni adempimenti, che richiedono tempo e che non possono essere utilmente espletati se non attraverso una anticipata conoscenza degli stessi.

In particolare il detenuto deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, con in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la sua detenzione, al fine di consentire al sindaco l'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco, e di essere altresì munito della propria tessera elettorale. La richiesta può pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, ma è essenziale informare i detenuti della necessità di questi adempimenti, in modo che possano attivarsi.

La tempestiva informazione può favorire l'esercizio di un diritto fondamentale per la partecipazione alla vita politica del nostro paese delle persone detenute, che mai come in questo momento, hanno bisogno di sentire riconosciuto il loro diritto di cittadinanza.

I Provvedimenti limitativi della libertà personale. La fase processuale. Scarcerazione ed elezione di domicilio. L'indulto

I PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E LE LORO RAGIONI

La limitazione della libertà personale attraverso la restrizione in carcere può avvenire sulla base di una serie di provvedimenti previsti dall'ordinamento legislativo e, di regola, a seguito del vaglio di un giudice.

In particolare la restrizione in carcere può avvenire in seguito a:

- arresto in flagranza: ossia la persona viene arrestata perché colta nell'atto di commettere un reato, o inseguita dalla polizia subito dopo aver commesso il reato, o perché si è sorpresi con cose o tracce che fanno pensare che sia stato appena commesso un reato;
- fermo di persona indiziata di reato: ossia la polizia giudiziaria ritiene che la persona abbia commesso un reato e che voglia sfuggire alla giustizia;
- ordinanza di custodia cautelare: ossia un giudice, accogliendo la richiesta di un pubblico ministero, ritiene che la persona abbia commesso un reato e che vi sia concreto pericolo che rimanendo in libertà in attesa del processo lo stesso commetta altri reati, inquinare le prove o scappi;
- ordine di esecuzione o carcerazione: ossia la persona viene arrestata e ristretta in carcere per scontare una pena definitiva e cioè una sentenza che lo ha condannato a scontare una pena in carcere. Questa sentenza è diventata definitiva.

LA FASE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL' ARRESTO O AL FERMO

Nella ipotesi di arresto in flagranza o di fermo alla persona di cui trattasi viene subito chiesto di indicare un difensore (avvocato) di fiducia, in assenza viene assegnato un difensore d'ufficio tra quelli iscritti nel relativo albo. Il recapito (indirizzo, numero di telefono) del difensore d'ufficio sono indicati negli atti che vengono consegnati all'interessato, il quale può comunque in ogni momento nominare un difensore di fiducia.

A seguito dell'arresto in flagranza il pubblico ministero può richiedere che si celebri il cosiddetto processo per direttissima di cui si dirà più avanti.

L'udienza di convalida: al massimo entro 96 ore dall'arresto o dal fermo deve tenersi una udienza (c.d. udienza di convalida) in carcere o in tribunale con la presenza obbligatoria del difensore dell'arrestato (o fermato).

All'udienza di convalida l'arrestato/fermato viene interrogato dal Gip (giudice per le indagini preliminari), il quale deve verificare innanzitutto se l'arresto/fermo risulta avvenuto secondo la legge. L'arrestato/fermato può rifiutarsi di rispondere alle

domande del giudice (facoltà di cui viene avvertito) ed in tal caso il procedimento seguirà comunque il suo corso.

La presenza obbligatoria dell'avvocato alla udienza di convalida è finalizzata a far sì che la persona ristretta possa valersi di una adeguata assistenza tecnica al fine di valutare la condotta da tenere.

A seguito dell'interrogatorio e sentiti il pubblico ministero (che può anche non comparire) ed il difensore il giudice decide se l'arresto o il fermo sono stati eseguiti secondo la legge, in caso positivo convalida l'arresto o il fermo in caso negativo non convalida.

A questo punto, se il giudice ha convalidato l'arresto o il fermo, il magistrato che fa le indagini (il pubblico ministero) può chiedere al giudice stesso che la persona venga tenuta in carcere o rimessa in libertà eventualmente con delle limitazioni.

Tale richiesta si fonda sulla ritenuta possibilità della sussistenza del pericolo che la persona stessa, in attesa del processo, possa a) inquinare b) fuggire c) commettere altri reati.

Alla luce di tale richiesta formulata dal pubblico ministero e sentite le osservazioni del difensore il giudice decide se tenere la persona in carcere (c.d. custodia cautelare in carcere) ovvero rimetterla in libertà con eventuali limitazioni (arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per firmare, divieto oppure obbligo di stare in un certo posto, divieto di uscire dall'Italia).

Viceversa deve essere ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato:

- a) se l'arresto o il fermo sono avvenuti al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- b) se non sono stati rispettati i tempi per la celebrazione dell'udienza;
- c) se il giudice ritiene che non ci siano a carico della persona gravi indizi di colpevolezza.

Allo stesso modo a seguito della convalida dell'arresto la persona non può essere tenuta in carcere se può beneficiare della sospensione condizionale della pena (cioè se il giudice ritiene che non verrà condannato a più di due anni e che in futuro non commetterà altri reati).

Non può essere ugualmente tenuto in carcere, salvo eccezionali esigenze di tutela della collettività:

- a) la donna incinta o madre di prole convivente che ha meno di tre anni;
- b) la persona ultrasessantenne;
- c) la persona affetta da patologia tale che renda lo stato di salute incompatibile con la detenzione o la persona affetta da Aids conclamata;
- d) il padre di prole di età inferiore ai tre anni e madre deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza.

Il processo per direttissima

Come si accennava sopra è possibile nei casi di arresto in flagranza che il pubblico ministero richieda la celebrazione del processo con rito direttissimo.

L'udienza di convalida si svolge in questo caso in tribunale (anziché davanti al giudice per le indagini preliminari).

In caso di convalida dell'arresto la persona viene processata subito dopo.

Il difensore può chiedere un termine per preparare la sua difesa, in tal caso il

processo viene rimandato di qualche giorno.

Rientra naturalmente nelle facoltà della persona e del suo difensore la scelta di celebrare il processo attraverso uno dei riti c.d. alternativi (giudizio abbreviato o “patteggiamento”) che nella eventualità di una condanna danno diritto ad uno sconto di pena.

L'ARRESTO A SEGUITO DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

Anche in questo caso valgono le cose enunciate sopra circa l'assistenza difensiva attraverso un difensore di fiducia o, in assenza, d'ufficio.

La legge prevede che venga fissato un interrogatorio (c.d. interrogatorio di garanzia) entro cinque giorni dall'arresto, in caso contrario, cioè nella ipotesi di violazione di questo termine, la persona va liberata.

Alla persona viene consegnata copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l'arresto (ordinanza di custodia cautelare).

In essa vengono indicati i seguenti dati:

- 1) il giudice che lo ha emesso;
- 2) i numeri di procedimento;
- 3) i dati della persona arrestata;
- 4) i fatti che sono oggetto di indagine;
- 5) gli indizi a carico della persona e le relative fonti;
- 6) i motivi per cui il giudice ha ritenuto necessaria la restrizione in carcere;
- 7) l'ordine del giudice con la data e la firma;

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia e alla presenza necessaria di un difensore la persona può esporre le sue difese o, analogamente a quanto avviene in sede di interrogatorio alla udienza di convalida, decidere di non rispondere.

L'interrogatorio in questione è finalizzato ad accertare se siano ancora sussistenti le condizioni che portarono all'arresto.

Il giudice può anche decidere che la persona venga liberata o rimessa in libertà con delle limitazioni.

In ogni caso il procedimento penale continua a seguire il suo corso e, alla conclusione delle indagini, se il pubblico ministero ritiene di avere acquisito sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio chiede che la persona venga processata.

Anche nella ipotesi di una eventuale scarcerazione è pertanto importante che la persona mantenga i contatti con il suo difensore.

IL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ

Nei confronti della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip o del provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo è ammesso il ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione ad un Tribunale composto da tre giudici, il Tribunale della libertà.

Questo Tribunale riesamina gli atti sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento limitativo della libertà personale e valuta se ci sono le condizioni perché la persona debba rimanere in carcere o debba essere scarcerato.

Al Tribunale della libertà possono essere appellati anche tutti i provvedimenti del giudice che rigettano eventuali istanze di revoca o sostituzione della custodia in carcere formulate dal detenuto

SCARCERAZIONE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Nel momento in cui si è scarcerati la persona è invitata ad effettuare la c.d. elezione di domicilio, ossia ad indicare il luogo nel quale vuole che gli siano consegnati i documenti riguardanti il processo.

A seguito di tale elezione di domicilio tutti gli atti relativi al procedimento verranno mandati all'indirizzo indicato ed è quindi importante che presso tale indirizzo ci sia effettivamente la persona di cui trattasi o, in alternativa, qualcuno che può comunque ricevere gli atti.

Poiché tutti gli atti verranno mandati presso tale recapito potrebbe accadere che, nell'ipotesi in cui gli ufficiali giudiziari non trovassero nessuno, si svolga il processo senza che la persona ne sia effettivamente a conoscenza e tuttavia il processo sarà comunque regolare.

E' possibile, ed in taluni casi preferibile, che la persona scelga di ricevere gli atti relativi al processo unicamente presso il suo avvocato (c.d. elezione di domicilio presso il difensore), in tal caso però bisogna che la persona mantenga i contatti con il suo avvocato.

IL PROCESSO

Come si accennava sopra il procedimento penale continuerà a seguire il suo corso e, al termine delle indagini, se il pubblico ministero riterrà che vi siano sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio chiederà che si celebri il processo.

Per alcune tipologie di reato si svolge prima una udienza (c.d. udienza preliminare) davanti al giudice per l'udienza preliminare.

La finalità dell'udienza preliminare è quella di accertare, nel contraddittorio tra le parti (pubblico ministero e difesa), se vi siano sufficienti elementi per un processo in Tribunale.

Qualora il giudice per l'udienza preliminare (Gup) ritenga sufficienti per un processo gli elementi addotti dall'accusa emette decreto che dispone il giudizio con l'indicazione del giorno, dell'ora e del Tribunale avanti al quale si terrà il processo, viceversa disporrà con sentenza (c.d. sentenza di non luogo a procedere) la fine del procedimento.

Anche in questa sede la persona può decidere di avvalersi dei c.d. riti alternativi (giudizio abbreviato o "patteggiamento") scegliendo in tal modo di definire il procedimento alla stessa udienza preliminare.

Per altri reati invece l'udienza preliminare non viene celebrata e la persona viene direttamente convocata avanti al giudice del Tribunale con decreto di citazione a giudizio.

Anche in questo caso prima che inizi il processo la persona con l'assistenza del suo difensore può decidere se farsi giudicare con il rito ordinario oppure optare per il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Può anche accadere che si salti la fase dell'udienza preliminare, perché la persona vede consegnarsi un decreto di giudizio immediato. Qualora infatti pubblico ministero e giudice ritengano evidente la prova della colpevolezza, attraverso questo strumento evitano l'udienza preliminare e convocano la persona direttamente innanzi al Tribunale.

A seguito della consegna del decreto di giudizio immediato è molto importante che la

persona prenda subito contatto con il suo difensore in quanto la richiesta di eventuali riti alternativi che danno diritto ad uno sconto di pena va effettuata obbligatoriamente entro 15 giorni dalla consegna del decreto di giudizio immediato.

Anche se tale richiesta può essere fatta personalmente dall'interessato è sempre meglio consultarsi con il difensore.

I RITI COSIDDETTI ALTERNATIVI

Al fine di velocizzare i tempi processuali il legislatore, come si accennava sopra, ha dapprima introdotto e poi incentivato il ricorso ai c.d. riti alternativi (in particolare per quel che ci interessa in questa sede rito abbreviato e "patteggiamento").

Per cui la persona direttamente o il suo avvocato, munito all'uopo di una procura speciale, possono scegliere, entro un termine perentorio (es. all'udienza preliminare quando ne è prevista la celebrazione o prima dell'apertura del dibattimento), di avvalersi di questa diversa forma di celebrazione del processo.

Il giudizio abbreviato, se tempestivamente chiesto dall'imputato, non può essere rifiutato dal giudice, e comporta automaticamente in caso di condanna lo sconto di 1/3 della pena inflitta.

Con il rito abbreviato non si celebra la fase dibattimentale ed il processo viene deciso dal giudice "allo stato degli atti", ossia sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma non è preclusa la possibilità di un giudizio di assoluzione e la eventuale sentenza di condanna può essere appellata.

Il c.d. "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta come lo definisce il codice) consiste invece in una forma di accordo tra le parti (pubblico ministero e difesa) sulla qualificazione del fatto e l'entità della pena da irrogare, anch'esso comporta lo sconto di 1/3 della pena inflitta e, diversamente dal rito abbreviato, l'impossibilità di proporre appello ma solo un eventuale ricorso per cassazione. Nella ipotesi del patteggiamento il giudice è chiamato unicamente a effettuare un vaglio sulla esatta qualificazione del fatto effettuata dalle parti e sulla congruità della pena concordata, senza nessun ulteriore approfondimento di merito e tuttavia riservandosi la facoltà di respingere l'accordo qualora non valuti corretta la qualificazione giuridica del fatto e incongrua la pena stessa.

L'APPELLO

Le sentenze di condanna possono essere impugnate presentando in termine motivi di appello alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, anche tramite l'ufficio matricola del carcere.

I motivi di impugnazione possono riguardare sia le ragioni della condanna, sia la eccessività della pena o il mancato riconoscimento di attenuanti.

L'appello viene deciso dalla Corte di Appello, ed possibile anche in questa fase concordare con il procuratore generale l'accoglimento di uno o più motivi di impugnazione, con rinuncia ad altri motivi, e conseguente riduzione della pena (cd. patteggiamento in appello). L'accordo deve essere poi valutato dal giudice di secondo grado, che può respingerlo e procedere alla celebrazione del processo.

IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione per gli imputati è previsto nei casi di sentenze di condanna di secondo grado in alcuni casi di violazione di legge o di difetto palese di motivazione della sentenza.

La Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un giudice di legittimità e non può occuparsi della fondatezza della sentenza che si impugna, ma solo della sua regolarità.

Il difensore che propone ricorso deve essere iscritto all'apposito albo.

L'ARRESTO A SEGUITO DI ORDINE DI ESECUZIONE O CARCERAZIONE

Come si diceva sopra si versa nella ipotesi dell'arresto per il fatto che si deve scontare una pena stabilita in una sentenza di condanna già definitiva (o perché si sono esauriti tutti i gradi di giudizio o perché non è stato proposto appello o ricorso nei termini).

Viene pertanto consegnata alla persona copia del provvedimento in questione nel quale è indicato anche in questo caso il nome del difensore di fiducia o di ufficio.

È importante anche in questo caso prendere contatto al più presto con il difensore in considerazione del fatto che contro l'ordine di carcerazione sono ammessi dei rimedi.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

L'ordinamento assegna la competenza a conoscere della esecuzione della condanna ad un giudice definito giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo è infatti competente su tutte le questioni attinenti alla validità del titolo esecutivo per cui si è condannati. Il codice di procedura penale prevede che tale funzione di giudice dell'esecuzione sia svolta dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna oppure, nella ipotesi in cui la sentenza di condanna di primo grado sia stata riformata in appello non limitatamente alla pena, dal giudice di appello.

A titolo esemplificativo il giudice dell'esecuzione è competente sulle questioni riguardanti l'amnistia, l'indulto e la legittimità dell'ordine di carcerazione, l'applicazione del reato continuato, la richiesta di restituzione in termini nel caso il condannato non abbia potuto presentare impugnazione in termini, nel caso che siano state emesse più condanne per lo stesso fatto.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE, REVISIONE DELLA SENTENZA, RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO

È utile sapere che sono previsti rimedi dall'ordinamento giuridico in caso di detenzione ritenuta ingiusta, con la possibilità di chiedere alla corte di appello competente una somma di danaro rapportata al periodo della detenzione, purché il comportamento della persona che ha subito la custodia cautelare non sia stato doloso o gravemente colposo.

È anche possibile, ricorrendone i presupposti, chiedere la revisione della sentenza di condanna che si ritiene ingiusta sempre alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha emesso la sentenza.

Nel caso di revisione della sentenza con conseguente proscioglimento la persona prosciolta ha diritto ad una equa riparazione rapportata alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA E IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

La legge 26 Luglio 1975 n. 354 (T.U. sull'ordinamento penitenziario) disciplina la funzione e le competenze del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena ed ha, in particolare, la competenza a decidere con ordinanza sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento della liberazione anticipata (v. cap. III n. 29) e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti della amministrazione penitenziaria.

Il magistrato di sorveglianza decide inoltre con decreto motivato sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti.

Il magistrato di sorveglianza è competente anche per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza.

La stessa legge 354/75 prevede che in ogni distretto di corte d'appello sia istituito un tribunale di sorveglianza con competenza a decidere sulla concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare, della semilibertà e della liberazione condizionale nonché su tutta quanto attiene alla revoca o cessazione di tali misure (v. infra cap. III n. 24 ss), nonché sui reclami in materia di permessi.

Il tribunale di sorveglianza è composto dal presidente, da un altro magistrato di sorveglianza e da due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

IL DIRITTO ALL'INTERPRETE PER I DETENUTI STRANIERI

Il detenuto che non conosce la lingua italiana ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

Allo stesso modo chi non comprende la lingua italiana ha diritto alla traduzione degli atti del procedimento nella lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese e spagnolo, tutto ciò al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa.

L'INDULTO

Il 1 Agosto 2006 è entrata in vigore la legge che ha concesso l'indulto.

L'indulto è una causa di estinzione della pena (a differenza dell'ammnistia, che estingue il reato), nel caso di specie nella misura di anni tre e per quanto riguarda la pena pecuniaria nella misura di euro 10.000,00.

Si applica alle sentenza di condanna per reati commessi fino al 2 maggio 2006, con esclusione di alcuni reati (es. violenza sessuale, pedofilia, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa o terroristica ed altri).

L'indulto viene revocato a chi nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio commette un delitto colposo per il quale viene condannato ad una pena detentiva superiore ai due anni.

L'applicazione dell'indulto deve essere applicato dal giudice dell'esecuzione, ma può comportare l'immediata scarcerazione qualora la pena, per effetto del provvedimento di indulto, risulti integralmente scontata.

LA CONVENZIONE DI STRASBURGO

Per quanto riguarda ancora i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane va segnalata la possibilità prevista dalla convenzione internazionale di Strasburgo (21 marzo 1983), ratificata dall'Italia nel 1988, che questi ultimi possano con il loro consenso scontare la pena nel loro paese di origine, purché aderente alla convenzione.

La domanda di esecuzione all'estero di una condanna comminata dall'autorità giudiziaria italiana presuppone che la stessa sia definitiva e relativa ad un fatto che sia previsto da entrambi i paesi come reato, la pena da scontare deve essere superiore a 6 mesi e deve esserci l'accordo dei due stati interessati.

In nessun caso le autorità italiane possono comunque consentire che l'esecuzione della pena inflitta in Italia avvenga in un Paese nel quale c'è il rischio concreto che la persona sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Per il detenuto straniero che volesse utilizzare la possibilità offertagli dalla convenzione di Strasburgo è a disposizione una apposita modulistica presso l'ufficio matricola del carcere.

Benefici. Misure alternative alla detenzione. Permessi. Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche

**“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale”
(denominata di seguito O:P.)**

LAVORO ALL’ESTERNO (ART. 21 O.P.)

È una modalità di esecuzione della pena che consente di uscire dall’istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale.

Può essere previsto per:

- definitivi per reati comuni senza alcuna limitazione relativa alla posizione giuridica e al periodo trascorso in carcere;
- condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis O. P. dopo 1/3 della pena e comunque non oltre 5 anni;
- condannati all’ergastolo dopo l’espiazione di almeno 10 anni.

E’ un provvedimento di natura amministrativa, concesso dal direttore ed approvato dal magistrato di sorveglianza: dopo l’approvazione viene redatto un programma di trattamento che deve essere approvato sempre dal magistrato di sorveglianza. Nel provvedimento dovranno essere indicate le prescrizioni a cui attenersi fuori dall’istituto di pena.

LIBERAZIONE ANTICIPATA: (riferimenti: art. 54 O. P. e art.103 R. E.)

È concessa dal magistrato di sorveglianza.

Consiste in una riduzione della pena pari a 45 giorni, per ogni 6 mesi di pena espia. Viene concessa a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha anche partecipato alla attività di osservazione e trattamento.

È riconosciuta anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari.

Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto indicando, nell’istanza, i motivi.

SEMILIBERTÀ: (riferimenti: art. 48 O. P. e art. 101 R. E.)

È concessa dal tribunale di sorveglianza.

Consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Requisiti per accedervi:

- sottoposto ad una misura di sicurezza (in qualunque momento);
- condannato all’arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati di cui all’articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all’ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

La persona in semilibertà esce dal carcere la mattina e vi fa rientro secondo gli orari indicati nel programma di trattamento predisposto dal direttore del carcere e approvato dal magistrato di sorveglianza.

DETEZIONE DOMICILIARE (riferimenti: art. 47 ter O. P. e art. 100 R. E.)

È concessa dal tribunale di sorveglianza.

Può scontare la pena agli arresti domiciliari (che si chiamano detenzione domiciliare quando la pena è definitiva) chi ha compiuto 70 anni, non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è stato condannato con la recidiva.

Inoltre chi deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni se:

- donna in stato di gravidanza; madre o padre di prole inferiore ai 10 anni;
- persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni;
- persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni indipendentemente dalle condizioni sopra descritte se non sussistono i presupposti per ottenere l'affidamento in prova (e non condannata per reati di cui al 4 bis o con recidiva 99, 4° c.).

DETEZIONE DOMICILIARE SPECIALE (riferimento: art. 47 quinquies O. P.)

È concessa dal tribunale di sorveglianza

Può essere concessa alla detenuta madre di prole di età non superiore a 10 anni dopo l'espiazione di un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE IN CASI PARTICOLARI (riferimenti: art. 94 D. P. R. 309/90 e art. 99 R.E.)

L'istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza e concessa dal tribunale di sorveglianza.

Può esservi ammessa la persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residui di pena inferiori ai 6 anni (4 se per reati di cui all'art. 4 bis o.p.), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL).

La misura può essere concessa per un massimo di due volte.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA PER TOSSICODIPENDENTI O ALCOOLDIPENDENTI (riferimenti art. 90 ss. D. P. R. 309/90)

Il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a chi deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati di cui all'art. 4 bis o.p.) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza se la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio – riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

In questo caso la pena rimane sospesa per 5 anni e si estingue se in questo periodo non viene commesso delitto non colposo punibile con la reclusione (altrimenti viene revocata).

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (riferimenti: art. 47 O. P. e artt. da 96 a 98 R. E.)

L'istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza e concessa dal tribunale di sorveglianza.

Se la condanna o il suo residuo pena è inferiore ai tre anni, valutati i risultati dell'osservazione della personalità, il soggetto può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento contribuisca alla reinserimento del reo e assicuri la prevenzione di recidiva: in tale periodo verrà seguito dall'ufficio esecuzione penale esterna.

L'esito positivo del periodo trascorso in affidamento estingue la pena e ogni altro effetto penale con pronuncia del tribunale di sorveglianza.

Può essere concessa la liberazione anticipata se ha dato prova di un effettivo reinserimento sociale.

SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA DETTA "INDULTINO" (riferimento legge 207/03)

Chi ha scontato almeno metà della pena e deve scontare ancora al massimo 2 anni per una condanna diventata definitiva prima del 22 agosto 2003 può ottenere il cosiddetto "indultino", cioè uscire dal carcere anticipatamente, ma con sottoposizione ad obblighi di varia natura. Ci sono delle limitazioni (ad esempio non può essere richiesto da chi è stato condannato per determinati reati). Decide il magistrato di sorveglianza.

IMPORTANTE:

Se non ritiene giusta la decisione deve fare reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni da quando riceve l'atto che ha respinto la domanda, indicando anche i motivi.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE (riferimenti: art. 176 C.P. e art. 682 C.P.P.)

Può essere riconosciuta a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno 1/2 della pena inflitta qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4; se condannato all'ergastolo gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenerla bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. È subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ai sensi degli artt. 185 e ss c.p. (restituzioni e risarcimento del danno), salvo si dimostri l'impossibilità di adempierle.

IMPORTANTE:

Anche lo straniero detenuto senza permesso di soggiorno e senza documento di identità in corso di validità può essere ammesso, quando ricorrono gli altri presupposti, al lavoro all'esterno ed alle misure alternative alla detenzione.

L'identificazione avviene secondo i dati anagrafici della sentenza definitiva.

Gli uffici competenti devono rilasciare il codice fiscale ed una speciale autorizzazione al lavoro, valida fino alla cessazione della misura.

L'ESPULSIONE QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Questa espulsione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza solo nei confronti del cittadino straniero già detenuto per una condanna definitiva, che deve scontare una pena residua di meno di due anni (cioè se mancano meno di due anni al fine pena), salvo che la condanna riguardi determinati reati gravi.

Anche questa espulsione può essere ordinata solo nei confronti dei cittadini stranieri che potrebbero ricevere un'espulsione amministrativa.

L'espulsione dovrebbe sempre essere ordinata dal magistrato di sorveglianza (ma non sempre, attualmente, questo succede), ma può anche essere sollecitata dal condannato.

IMPORTANTE:

Contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione il cittadino straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni. Fino alla scadenza di questo termine – o, se è stata fatta opposizione, fino alla decisione del tribunale - l'espulsione non può essere eseguita (durante questo termine il cittadino straniero resta in carcere).

Con l'opposizione il cittadino straniero può, ad esempio, sostenere che non è irregolare (perché ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e non ha avuto alcuna risposta, perché ha avuto un rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno ed ha fatto ricorso al TAR, ...), o sostenere che si trova in una condizione di inespellibilità.

Questa espulsione deve sempre essere eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, e il cittadino straniero resta in carcere sino a quando non è possibile eseguire l'espulsione, cioè sino a quando sia stata accertata definitivamente la sua identità e le autorità del paese di origine abbiano rilasciato i documenti necessari per il rimpatrio.

Può quindi essere opportuno, se il cittadino straniero ha chiesto l'espulsione, oppure se l'espulsione è ormai definitiva (perché l'interessato non ha fatto opposizione, o perché l'opposizione è stata respinta), che egli stesso produca eventuali documenti di identità in suo possesso, per tentare di ridurre i tempi di esecuzione dell'espulsione; può infatti accadere che dopo la decisione definitiva del magistrato passino ancora molti mesi prima che l'espulsione venga effettivamente eseguita, durante i quali il cittadino straniero resta in carcere, per essere alla fine espulso a pochi mesi dal fine pena.

Se la pena è stata scontata interamente in carcere, questa espulsione non può più essere eseguita (ma il questore potrà comunque ordinare l'espulsione amministrativa dello straniero irregolare).

Da quando questa espulsione è stata eseguita, allo straniero è vietato il rientro in Italia per dieci anni; dopo dieci anni, se il cittadino straniero non è rientrato in Italia, la pena è estinta (ossia si considera come interamente scontata). Se al contrario lo straniero rientra illegittimamente prima della scadenza del termine di dieci anni riprende immediatamente l'esecuzione della pena (il cittadino straniero viene quindi riportato in carcere per scontare il residuo di pena che era stato sostituito con l'espulsione).

PERMESSI PREMIO (ART. 30 ter O.P.)

Possono essere richiesti dai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non risultino socialmente pericolosi al fine di consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Istanza: va diretta al magistrato di sorveglianza il quale, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Direttore del carcere, può concedere permessi premio per la durata non superiore ai 15 giorni e in ogni caso per non più di 45 giorni per ciascun anno di espiazione.

L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

Requisiti: la concessione dei permessi è ammessa :

- a) nei confronti di condannati alla reclusione o all'arresto non superiore a 3 anni anche se congiunta all'arresto;
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 3 anni dopo l'espiazione di almeno un quarto di pena , se si tratta di reati non appartenenti all'art. 4 bis co. 1 O.P.;
- c) nei confronti di condannati alla reclusione per delitti indicati dall'art. 4 bis co. 1 O.P. dopo l'espiazione di metà della pena e comunque non oltre 10 anni
- d) nei confronti di condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni

Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo entro 24 dalla comunicazione al tribunale di sorveglianza.

ART. 30 QUATER O.P.: CONCESSIONE DI PERMESSI PREMIO AI RECIDIVI

Questo articolo è stato inserito dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cosiddetta **Q**ex Cirielli).

I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma , codice penale nei seguenti casi :

- a) nei confronti di condannati alla reclusione o all'arresto non superiore a 3 anni anche se congiunta all'arresto dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 3 anni, se si tratta di reati **non** appartenenti all'art. 4 bis co. 1 O.P. dopo l'espiazione di metà della pena;
- c) nei confronti di condannati alla reclusione per delitti indicati dall'art. 4 bis co. 1 O.P. e nei confronti di condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di due terzi della pena e comunque non oltre quindici anni.

PREMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI (art. 30 O.P.)

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente il magistrato di sorveglianza può concedere ai condannati e agli internati il permesso per recarsi a visitare l'infermo, con le cautele previste dal regolamento e con la pre-

visione della scorta

Per gli imputati, durante il procedimento di primo grado, il permesso può essere concesso dal giudice presso cui pende il processo, dopo la sentenza di primo di grado dal presidente della corte d'appello.

I permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12.

Negli altri casi è punibile per il reato di evasione ex art. 385 c.p. .

Detenuti stranieri

Per la legge italiana “stranieri” sono tutti i cittadini di Stati che non appartengono all’Unione Europea.

Si applica, in questa materia, il D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche

DETENUTO STRANIERO SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Senza permesso di soggiorno è lo straniero:

- che è entrato in Italia violando le leggi che regolano l’ingresso;
- che è entrato regolarmente, ma non ha richiesto o ottenuto il permesso di soggiorno;
- a cui è stato revocato o non è stato rinnovato il permesso di soggiorno.

Per questo straniero detenuto la legge italiana prevede l’espulsione, che può avvenire non appena è scarcerato oppure quando deve scontare una pena definitiva non superiore ai due anni (in quest’ultimo caso l’espulsione è decisa dal magistrato di sorveglianza e il detenuto può proporre opposizione entro dieci giorni dal provvedimento).

Prima che l’espulsione sia effettivamente eseguita lo straniero può essere trattenuto per un massimo di sessanta giorni in un centro di permanenza e assistenza temporanea (CPT).

In questo caso è prevista una udienza davanti al giudice di pace alla presenza di un avvocato, che potrà chiedere che il trattenimento non prosegua e che potrà presentare un’opposizione al decreto di espulsione. La legge prevede che l’avvocato sia retribuito dallo Stato, anche quando è un avvocato di fiducia.

L’espulsione può anche consistere in un ordine di lasciare l’Italia entro cinque giorni e se lo straniero non si allontana e viene rintracciato, è previsto l’arresto e il processo per direttissima con una pena che va da un minimo di uno ad un massimo di quattro anni di reclusione.

Anche contro questo provvedimento di espulsione si può presentare ricorso al giudice di pace e anche in questo caso la legge prevede che l’avvocato sia pagato dallo Stato.

Ci sono dei casi in cui lo straniero senza permesso di soggiorno non può essere espulso.

Questi casi sono:

- 1) se nello Stato di provenienza la persona può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- 2) se la persona ha meno di diciotto anni;
- 3) se la persona convive con un parente fino al quarto grado o con il coniuge italiano;
- 4) se è la madre o il padre di un figlio che sta per nascere o se il figlio è nato, ma ha meno di sei mesi.

Se lo straniero si trova in queste condizioni può richiedere il permesso di soggiorno e opporsi all'espulsione.

Un altro caso in cui lo straniero può ottenere il permesso di soggiorno è quello in cui dimostra di volersi sottrarre ai condizionamenti di un'associazione a delinquere e per questo può correre dei pericoli. In questo caso, normalmente su proposta del pubblico ministero, viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per sei mesi, rinnovabile se lo straniero segue il programma di reinserimento che è stato prima concordato.

Questo permesso di soggiorno è rilasciato anche – a fine pena – allo straniero che abbia scontato una pena inflitta per un reato commesso quando era minorenni e che abbia dato prova di partecipare ai programmi di assistenza e integrazione concordati con gli educatori.

Lo straniero detenuto in custodia cautelare può ottenere anche misure cautelari non carcerarie, come gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora o di presentazione ad un posto di polizia. In questo caso non può essere espulso e può soggiornare in Italia sino a quando dura la misura cautelare.

Lo straniero detenuto in espiatione di una condanna definitiva può, se sussistono i presupposti previsti dalla legge, chiedere e ottenere di scontare la pena con una misura alternativa quale la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova al servizio sociale. Anche in questo caso lo straniero non può essere espulso e può soggiornare in Italia fino al momento in cui finisce di scontare la pena.

DETENUTO STRANIERO CON PERMESSO DI SOGGIORNO

Se lo straniero con permesso di soggiorno viene arrestato o condannato, non per questo perde automaticamente il permesso di soggiorno.

La legge prevede, però, che il questore possa far revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno quando ritiene che lo straniero sia pericoloso. La conseguenza successiva è l'espulsione dall'Italia.

Lo straniero condannato (anche in caso di patteggiamento) con sentenza passata in giudicato per alcuni tipi di delitti non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, salvo casi eccezionali.

L'art. 4 del T.U. sull'immigrazione elenca questi tipi di delitti (fra gli altri, i reati relativi agli stupefacenti, alle violenze sessuali, alla prostituzione e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). L'art. 26 del T.U. sull'immigrazione prevede che anche la condanna definitiva per reati relativi al diritto d'autore (esempio: vendita di cd duplicati abusivamente o di borse o vestiti con marchi contraffatti) comporti la perdita del permesso di soggiorno.

Si può presentare ricorso contro la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso deve essere presentato tramite un avvocato al tribunale amministrativo regionale.

Se durante il periodo di detenzione il permesso di soggiorno scade, è bene che il detenuto chieda il rinnovo. Spesso le questure, applicando una datata circolare del ministero dell'interno, rifiutano il rinnovo, ma è bene comunque avanzare la richiesta.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI GIUSTIZIA

Può essere concesso, su richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la presenza dello straniero è ritenuta indispensabile per celebrare un processo per gravi reati. E un permesso della durata di tre mesi, ma è prorogabile.

Lo straniero che si trova all'estero e che voglia entrare in Italia per partecipare a un processo che si sta celebrando contro di lui o nel quale lui è parte offesa può chiedere, anche se è stato espulso, l'autorizzazione a rientrare in Italia. L'autorizzazione è limitata al tempo del processo ed è concessa dal Questore del luogo ove si tiene il processo.

Chi è il Garante delle persone private della libertà personale

Il garante è una figura eletta dal Consiglio comunale di Bologna prevista dall' art. 13 dello statuto comunale.

Il garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando la comunità locale al carcere.

Per contattare il garante del comune di Bologna ogni detenuto può scrivere a:

Garante delle persone private della libertà personale

P.zza F. D. Roosevelt n. 3

40123 Comune di Bologna

e-mail: GaranteDirittiLibertaPersonale@comune.bologna.it

tel. 051/2194715 fax: 051/2194366

È possibile chiedere un colloquio con il garante sia presso la casa circondariale sia, quando è possibile, presso l'ufficio sito in Bologna P.zza Roosevelt n. 3.